

Sezione Friuli Venezia Giulia

Cari Soci di AGI

nel numero del Notiziario, che si condivide come Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita, richiamiamo le massime di alcune recenti pronunzie del Tribunale di Udine estensore dott.ssa Vitulli e del dott. Luongo.

Le massime, tutte di estremo interesse, riguardano i contratti di #sommministrazione, #principiocorrispondenzachiesto&pronunciato, #associazioneinpartecipazione, #lavorodiscontinuo, #lavorostraordinario, #principiogiustoprocesso, #decadenza&trasferimentoazienda.



Per consentire la massima diffusione del #ProgettoBancaDati caricheremo le massime di maggior interesse sulla pagina Facebook di AGI Friuli Venezia Giulia utilizzando il profilo Twitter per segnalarne le sintesi.



Resta sempre pressante l'esigenza di intensificare l'attività di raccolta delle pronunzie e di garantire una tempestiva massimazione e segnalazione dei provvedimenti di interesse.

Cordiali saluti con un ringraziamento in anticipo a chi vorrà partecipare

La Redazione
Claudia Ogriseg
#ProgettoBancaDati

Notiziario**Settembre****Ottobre 2017****n.7/8**

Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita



Tribunale di Udine, sent., 6 giugno 2017, est. dott.ssa Vitulli, C.P.G. con avv.to Gennari c. S.P.A. con avv.ti Gianni Giunchi, Francesca Giunchi, Clara Giunchi

Somministrazione di lavoro – Tempo determinato – Ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo – Esigenze cicliche non straordinarie temporalmente limitate – Precisa e puntuale indicazione scritta – Verifica giudiziale –

Somministrazione di lavoro – Tempo determinato – Ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo – Onere di specificazione delle causali – Finalità – Garanzia di verifica giudiziale – Trasparenza dei rapporti commerciali –

Garanzia di immutabilità delle esigenze

Somministrazione di lavoro – Società partecipate – Illegittima utilizzazione di lavoratori in somministrazione - Nullità del contratto di somministrazione di lavoro – Conseguenze sanzionatorie – Costituzione ex lege di contratto a tempo indeterminato – Indennità risarcitoria ex art.32, l. n.183/2010

Processo civile – Principio – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Domanda Principale – Accoglimento – Domanda subordinata – Rapporto obiettiva compatibilità – Esame e Decisione – Preclusione

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa esclusivamente a fronte di causali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore tuttavia per esigenze cicliche, non straordinarie, ma temporalmente limitate. Tali ragioni debbono essere indicate per iscritto a pena di nullità, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrano nella tipologia di quelle cui è legata la

legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica giudiziale della loro effettività. Sicché l'indicazione non può essere né tautologica, né generica ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

L'onere di specificazione delle causali è richiesto per un'esigenza di trasparenza dei rapporti commerciali e per assicurare l'immodificabilità delle esigenze che hanno portato l'utilizzatore a optare per la somministrazione di lavoro sì da consentire nella fase giudiziale la verifica della corrispondenza tra l'esigenza dichiarata e quella effettiva.

L'illegittima utilizzazione di lavoratori in somministrazione a tempo determinato da parte di società partecipate con accertamento della nullità del contratto di somministrazione di lavoro comporta non solo la costituzione di un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione ma altresì il versamento al lavoratore dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.32, comma 5 l. n.183 del 2010 che trova applicazione in qualsiasi ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al Giudice che accolga la domanda principale di una parte di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.

(Nel caso di specie, la ricorrente deduceva di essere stata impiegata presso la resistente in forza di diversi contratti di somministrazione a termine, analogamente ad altre 18 persone su 23 di organico; lamentava che la società aveva pubblicizzato ben tre avvisi di selezione di personale per mansioni compatibili con quelle da lei svolte senza assumerla e chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia dei contratti di somministrazione con condanna al risarcimento del danno asseritamente derivatole in misura non inferiore a 2,5 mensilità. La resistente contestava quanto affermato dalla ricorrente, sosteneva di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e che non avrebbe potuto prendere in considerazione l'ipotesi della conversione del rapporto lavorativo della ricorrente. Il Giudice analizzando i contratti

riteneva che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo non fossero state sufficientemente dettagliate nei contratti richiamandosi a un vago "incremento temporaneo delle attività di carattere amministrativo- evasione di pratiche arretrate al fine di rispettare le tempistiche per la predisposizione dei rendiconti periodici" ovvero "attività amministrativa o commerciale di natura temporanea alle quali non era possibile far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi esistenti" non meglio specificati). [Massima elaborata dalla Redazione]



Tribunale di Udine, sent., 15 gennaio 2016, n. 143/17, Est. dott.ssa Vitulli, C.O. con avv. Daniela Graziani e Giulia Pividori c. INPS con avv.ti Franco Maria Foramiti e Giovanni Maria Maggio

Associazione in partecipazione - Associato con apporto di prestazione d'opera - Perdita involontaria dell'occupazione - Indennità DIS-COLL - Collaboratori coordinati e continuativi - Diritto - Non sussiste

L'associato in partecipazione con apporto di prestazione d'opera

che perda involontariamente l'occupazione non ha diritto all'indennità DIS-COLL prevista solo ed esclusivamente per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che l'art.15 d.lgs. n.22 del 2015 non menziona gli associati in partecipazione e debba essere interpretato restrittivamente). [Massima elaborata dalla Redazione]



Tribunale di Udine, sent., 21 marzo 2017, Est. dott.ssa Vitulli, A.S.G. con avv.to Esposito c. C. s.r.l. con avv.to Marian

Rapporto di lavoro - Orario di lavoro - Temporanea inattività - Obbligo disponibilità - Lavoro discontinuo - Computabilità

La semplice temporanea inattività computabile ai fini della durata del lavoro (che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo) implica che il lavoratore sia obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità e non possa disporre liberamente del proprio tempo. (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava di aver lavorato, contrariamente a quanto previsto nel contratto,

anche nelle ore notturne in cui di fatto aveva dato la propria disponibilità al lavoro. La società resistente contestava l'orario dedotto dal ricorrente precisando che era stata data la facoltà al lavoratore di riposare in albergo alla fine del turno in tardo orario serale e fino alla ripresa al mattino presto. Il Tribunale accertava che il ricorrente aveva svolto di fatto molte più ore di quelle pattuite poiché la disponibilità al lavoro, pur non costituendo lavoro effettivo, deve essere comunque tenuta in considerazione e adeguatamente retribuita). [Massima elaborata dalla Redazione]



Tribunale di Udine, sent., 28 ottobre 2016, n. 234/16, est. dott. Vitulli, P.R. con avv. Gianni Giunchi c. S.P.A. con avv.ti Stefania Pattarini, Vanni Marco Ribechi, Severino Lodolo

Rapporto di lavoro - Lavoro Straordinario - Diritto al compenso - Superamento orario normale - Personale direttivo - Delimitazione orario normale - Eccedenza limiti ragionevolezza durata orario

Nei confronti del personale direttivo (che include non solo tutti i dirigenti ed institori ma

altresì personale dirigenziale minore ossia impiegati di prima categoria con funzioni direttive) che risulti escluso dalla disciplina legale delle limitazioni di orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto di lavoro) delimiti un orario normale di lavoro che risulti in concreto superato ovvero in assenza di tale delimitazione quando la durata della prestazione ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela garantita del diritto alla salute (Nel caso di specie, il ricorrente esprimeva di aver svolto continuativamente in cantieri all'estero attività di lavoro straordinario senza che gli fosse stata adeguatamente corrisposta né computata nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Lo stesso depositava a titolo di prova documentale le stampe del gestionale in cui veniva segnata la durata delle prestazioni tecniche effettuate nel cantiere. La società resistente si costituiva opponendo che il ricorrente non era mai stato assoggettato ad alcun limite massimo di orario svolgendo mansioni dirigenziali con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti di direttive generali e che nulla gli era

dovuto per lo svolgimento di attività di lavoro straordinario. Il Tribunale ha accolto le domande del ricorrente valorizzando i documenti e le risultanze testimoniali) [Massima elaborata dalla Redazione]



Tribunale di Udine, sent., 7 giugno 2017, Est. dott. Luongo, R.T. con avv.ti Flaviano de Tina e Donata de Monte c. B.P. s.p.a. in liquidazione con avv.ti Annalisa Reale, Antonio Tavella, Paolo Carbone e Flavio Mattiuzzo e F.P. s.r.l. con avv. Alessandro Reggiani e avv. Daniele Maugeri con la chiamata del Liquidatore Giudiziale B.P. s.p.a. con avv.ti Annalisa Reale, Antonio Tavella, Paolo Carbone e Flavio Mattiuzzo

Processo del lavoro – Principio del giusto processo – Diritto a un giudizio – Carezza di giurisdizione – Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda

Trasferimento d'azienda – Impugnazione – Termine decadenza – Norma eccezionale – No interpretazione analogica

Il principio del giusto processo non si esplicita nella sola durata

ragionevole dello stesso ma altresì nel diritto di difesa, nel diritto al contraddittorio e nel diritto ad un giudizio che garantisca migliore qualità della decisione di merito. Qualora venga adito un giudice carente di giurisdizione, i valori fondanti l'ordinamento processuale suggeriscono l'applicazione di meccanismi che consentano la prosecuzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda, sì da evitare che questioni di rito possano pregiudicare o aggravare in modo sproporzionato l'accertamento del diritto stesso.

La previsione di un termine di decadenza contenuta nell'art. 32, co.4 lett. c) legge n. 183/2010, ha natura eccezionale e non può essere estesa analogicamente a ipotesi diverse da quelle ivi espressamente come la rivendicazione della costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria quale effetto automatico di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.

(Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto le proprie domande sia secondo le ordinarie scadenze del processo lavoristico, sia secondo quelle del cd. rito Fornero affinché fosse accertata la continuità del

rapporto con la cessionaria a seguito del trasferimento d'azienda della cedente. Il Giudice osservava che il termine decadenziale previsto all'art.32, l.n.183/2010 trova applicazione solo nel caso dell'impugnazione della cessione del contratto di lavoro ai sensi dell'art.2112 c.c. ossia della novazione soggettiva *ex lege* di un datore a un altro nella titolarità del rapporto quale effetto automatico del trasferimento d'azienda. [Massima elaborata dall'avv.to Ilaria d'Agaro frequentante la Scuola biennale di perfezionamento AGI sotto la guida del Tutor d'aula].